




U.M.P.

7630/08

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA



Registro Sentenze: /
Registro Generale: 6930/2008

nelle persone dei Signori:

ROBERTO POLITI Presidente
GIANCARLO LUTTAZI Cons.
PIETRO MORABITO Cons., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del **24 Luglio 2008**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
09 AGO. 2008
SEZIONE CON RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Visto il ricorso 6930/2008 proposto da:
FALCINELLI SAURO

rappresentato e difeso da:
CECCHETTI AVV. MAURO
con domicilio eletto in ROMA
VIA ANGELO EMO, 130
presso
CECCHETTI AVV. MAURO

Mauro

contro

QUESTURA DI ROMA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del Decreto a firma del Questore di Roma 123/08 Div. PAS Cat. 6[^] F notificato il
14.5.2008 con il quale veniva respinta l'istanza volta ad ottenere il rilascio della
licenza di caccia.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

QUESTURA DI ROMA

Udito il relatore Cons. PIETRO MORABITO e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale d'udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che parte ricorrente – cui con provvedimento del Questore di Roma notificato in data 14.5.2008, è stata respinta istanza per il rilascio del porto di fucile per uso caccia a causa di condanne: a) per detenzione illegale ed abusiva di armi e b) per ricettazione e tentato furto in concorso, nonostante per le stesse fosse intervenuta la riabilitazione – ha impugnato, col ricorso introduttivo dell'odierno giudizio il predetto provvedimento lamentandone, con un unico motivo, la illegittimità; e ciò in quanto la predetta riabilitazione non consentiva all'Autorità amministrativa – secondo il postulato fissato nella decisione n. 986 del 2007 del Consiglio di Stato - di apprezzare tale condanna ai fini della valutazione della sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito della buona condotta;

Considerato che la decisione del Consiglio di Stato evocata a supporto della tesi attorea fa riferimento al giudizio valutativo della buona condotta operato, nella fattispecie sottoposta all'esame del Massimo Consesso amministrativo, dall'Autorità amministrativa ivi indicata e perviene al convincimento dell'erroneità di tale valutazione costituendo la riabilitazione (intervenuta a seguito di un giudizio in cui è provata la buona condotta) un limite interno alla discrezionalità amministrativa. E' dunque necessaria, prosegue il Consiglio di Stato, una verifica sulla persistente idoneità dei fatti di reato per cui vi è stata condanna a spiegare effetti sull'attuale idoneità ed affidabilità del soggetto al rilascio di un titolo di polizia in materia di armi;

Considerato, pertanto, che la decisione sopra citata non è pertinente alla fattispecie in esame in cui – contrariamente all'avviso del ricorrente – l'impugnato diniego non riposa sulla carenza del requisito della buona condotta ma sulla condanna in materia di porto abusivo di armi riportata dal ricorrente: condanna che è, a mente dell'art.43 del Tulp, anche in caso di riabilitazione (ed a differenza di quanto previsto, in linea generale per tutte le licenze di polizia, dall'art.11 punto 1 del medesimo Tulp), ostativa al rilascio della specifica licenza di polizia in materia di armi;

Considerato che la riabilitazione, ex art.178 c.p., incide sugli effetti penali della condanna, tali intendendosi tutte quelle conseguenze giuridiche di carattere affittivo che si collocano in ambito strettamente penale, in quanto afferenti alla pena ed alla sua espiazione o che comunque debbono o possono concretarsi in misure che trovano applicazione davanti al giudice penale. Esulano, invece, per rientrare in quello degli effetti civili ed amministrativi della condanna, tutte le conseguenze che si ricollegano al fatto storico, oggettivo, della condanna penale inflitta a titolo di responsabilità per la commissione dell'illecito e che trovano la loro causa finale e giustificazione logico giuridica in sede extra penale; ciò in quanto è proprio in un ambito esterno a quello penale che l'imputazione ascritta al condannato assume rilievo quale indice di inidoneità o difetto dei requisiti soggettivi al compimento di taluni atti o alla titolarità di taluni rapporti;



PM

Considerato, pertanto, che la condanna per porto abusivo di armi, al pari delle ulteriori condanne indicate alle lettere da a) a c) dell'art.43 del Tulp, preclude, senza che residui alcun margine di discrezionalità della p.a., il rilascio di licenze in materia di armi, anche se tale condanna sia seguita da riabilitazione (cfr., in tal senso, Tar FI, n. 4697/2006; Tar NA, n.173 del 2005 e n. 11987 del 2004; Tar CZ, n.869 del 2003), essendo la disciplina in materia di armi più rigorosa di quella generale dettata dall'art. 11, che contempla la riabilitazione; altrimenti detto l'art. 43 del t.u. leggi pubblica sicurezza r.d. 18 giugno 1931 n. 773, esclude, in deroga a quanto stabilisce l'art. 11 commi 1 e 2, il rilascio di licenza di porto d'armi per coloro che, indipendentemente dalla pena inflitta, siano stati riconosciuti colpevoli di reati contro la persona, il patrimonio, la p.a., la personalità dello Stato, l'ordine pubblico o per porto abusivo d'armi, senza far salvi gli effetti della riabilitazione (come prescritto, in via generale per i titoli di polizia, dall'art.11 p.1 del Tulp per le condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo): cfr., sul punto, Cons.St., I[^], 06.4.2005, n.1200);

Considerato che il ricorso in epigrafe è, per quanto sopra, manifestamente infondato e che, nel caso in trattazione, sussistono i requisiti che consentono la definizione del gravame con una decisione in forma semplificata ai sensi dell'art.9 della legge n.205 del 2000;

Considerato che le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa;

P.Q.M.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Prima**

IL T.a.r. del Lazio, sez. I[^], pronunciandosi ai sensi dell'art.9 della legge n.205 del 2000, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 luglio 2008.

Il Presidente

Il Relatore

PROVANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

.....

IL SEGRETARIO DI SEZIONE



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I[^]

Adi. 26 LUG 2008. copia conforme
al presente è stata trasmessa
a norma dell'art. 61 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1997 n. 642.

